



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE di MODENA  
sezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

**FEDERICO CAVRIANI**

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. MARIO GAVIOLI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dal ricorrente sopra indicato e relativa integrazione ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC avv Elisa RUOSI rilevato che

sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;  
non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012 come di seguito specificato;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

rilevato sotto il profilo della meritevolezza e dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni che non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato sia dalla difesa del ricorrente che dall'OCC nella sua relazione secondo il quale il suddetto requisito deve intendersi implicitamente abrogato in base all'art 4 ter co lett l) dl 137/2012 sulla base della espressa previsione della possibilità per il liquidatore, previa autorizzazione del giudice, ad esercitare le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e ciò avuto riguardo al chiaro tenore letterale della disposizione di cui al comma 1 dell'art 14 quinquies l 3/2021 nella formulazione attuale che non consente di ritenere abrogato il requisito di ammissibilità dell'assenza di atti in frode ed inoltre in quanto gli atti suscettibili di revocatoria ordinaria non possono ritenersi coincidente con gli atti in frode rilevanti ai fini della disposizione in esame;

che nel caso concreto il Cavriani nel luglio 2020 ebbe a stipulare un rogito avente ad oggetto la vendita della quota del 50% della casa coniugale con accollo integrale da parte del mutuo residuo da corrispondere a Cassa di Risparmio di Ravenna spa , creditore ipotecario di primo grado, banca che tuttavia non ha accettato l'accollo del mutuo per intero

da parte la quale ha nel frattempo provveduto al pagamento delle rate di mutuo, per cui  
allo stato il Cavriani risulta ancora debitore in solido con del relativo credito;

ritenuto in ogni caso che si tratta di operazione non qualificabile come atto in frode ai creditori ma di  
atto finalizzato a mantenere la disponibilità dell'abitazione familiare ponendo tuttavia a carico  
esclusivo non insolvente il relativo onere patrimoniale del pagamento del mutuo residuo ,  
situazione che ha trovato conferma nell'attuale procedura in quanto la moglie ha ribadito l'impegno a  
provvedere a saldare con il proprio reddito da lavoro il mutuo ancora dovuto, oltre a porre a  
disposizione finanzia terza insieme in favore dei creditori, per cui nessun danno  
concreto risulta aver prodotto tale operazione ed anche in ipotesi di revoca dell'atto dispositivo i  
creditori non riceverebbero un maggiore o analogo vantaggio economico ;

che altra operazione da esaminare sotto il profilo della meritevolezza è l'acquisto da parte del  
CAVRIANI nel dicembre 2019 della quota del 49 % per l'importo di  
a cui lo stesso non è riuscito a far fronte ; anche in questo caso come per i vari debiti  
contratti nell'interesse della società non può ritenersi che sussista una ipotesi di colpa  
grave nell'indebitamento in quanto la possibilità di rilancio dell'attività e di prosecuzione della stessa è  
stato di fatto frustrato dalla pandemia e dall'impossibilità di ricavare reddito dalla attività sociale non  
prevedibile all'atto dell'indebitamento;

la proposta formulata allo stato di liquidazione del patrimonio, a fronte di un passivo per complessivi €  
324.527,13 si fonda sulla messa a disposizione da parte del debitore di parte del proprio reddito da  
lavoro subordinato per € 250,00 mensili (su una retribuzione mensile di circa netti al mese) ,  
la messa a disposizione di € 30.000,00 quale finanzia terza in favore  
dei creditori, l'impegno sottoscritto al pagamento in via esclusiva delle  
rate di mutuo relative alla casa coniugale ancora dovute, così come specificamente indicate in atti ;

rilevato infine che la procedura di liquidazione dei beni importa la messa a disposizione dei creditori di  
tutti i beni presenti e futuri di spettanza del debitore che risultino suscettibili di valore economico ,  
fatta eccezione dei beni impignorabili, ivi compresa l'autovettura di sua proprietà , salvo che risulti  
effettivamente priva di valore economico;  
ritenuto che sussistono per quanto detto i presupposti di legge per l'accoglimento della proposta  
formulata;

**p.q.m.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FEDERICO CAVRIANI**

nomina

quale liquidatore l'Occ già nominato avv. Elisa Ruosi

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto  
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione  
sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito INTERNET del Tribunale ;

**DICHIARA**

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria al ricorrente per il proprio mantenimento desunta dalla attività lavorativa, fatta eccezione per l'importo di € 250,00 da versare mensilmente alla procedura per tutta la durata della stessa

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente di € 800,00 ;

dispone che il liquidatore provveda entro 30 giorni alla formazione dell'inventario alla formazione del programma di liquidazione dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori ;

provveda alla apertura di conto corrente intestato alla procedura dove far confluire gli importi versati dai ricorrenti ed in genere a tutti gli incumbenti posti a suo carico ex art 14 novies;

dispone altresì che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda, manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 23-5-2022

Il Giudice  
*Emilia Salvatore*